

## STATUTO

### ART. 1

Esiste l'associazione sociale, denominata  
**"Associazione di Registro del Cromosoma 18 - Italia-ONLUS" - in sigla  
"Agemo 18 Onlus"**

Essa ha l'obbligo di fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

### ART. 2

#### Sede

L'associazione ha sede in Nuvolera (BS), vicolo Molino n.12.

### ART. 3

#### Oggetto e scopo

**1** - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza al fine di favorire e finanziare l'attività di ricerca, di divulgazione e di conoscenza delle patologie del Cromosoma 18, in particolare delle Monosomie 18p e 18q **nonchè di altre patologie che comportano handicaps psico-motori.**

**2** - L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs n.460/97 e successive modifiche e integrazioni.

### ART. 4

#### Patrimonio ed Entrate dell'Associazione

**1** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

**2** - Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Lire 200.000 (duecentomila) versate come segue dai fondatori stessi:

- Signora Stizioli Annalisa Lire 50.000 (cinquantamila);
- Signor Bodei Fausto Lire 50.000 (cinquantamila);
- Signor Stizioni Guerrino Lire 50.000 (cinquantamila);
- Signora Bresciani Liliana Lire 50.000 (cinquantamila).

### ART. 5

#### Fondatori e soci dell'Associazione

**1** - Sono aderenti della Associazione

- i fondatori
- i soci dell'Associazione

**2** - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

**3** - Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto

associativo e delle modalità associative.

**4** - Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

**5** - Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

#### **ART. 6**

##### **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'assemblea dei soci (inclusi i soci fondatori);

#### **ART. 7**

##### **Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre anni.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e urgenza, il Presidente, può altresì compiere atti di straordinaria amministrazione, ma è tenuto contestualmente a convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del proprio operato.

#### **ART. 8**

##### **Il Consiglio Direttivo**

**1** - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a **undici** membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario ed eventualmente il Vicepresidente.

In caso di recesso o decesso del Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione del Direttivo chiedendone la convalida della prima assemblea. Le cariche sociali sono gratuite.

**2** - Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente, quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei consiglieri e almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal più anziano

dei Consiglieri presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei Bilanci e alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea, **nomina, quando lo ritiene opportuno, un Comitato Scientifico.**

#### **ART. 9**

##### **Convocazione dell'assemblea dei soci**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano della stessa. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli aderenti almeno dieci giorni prima l'adunanza stessa.

**Nei casi di urgenza l'Assemblea può esser convocata con altre modalità quali e-mail, fax, o avviso telefonico trasmessi almeno tre giorni prima.**

L'assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

#### **ART. 9/bis**

L'assemblea:

- a)** provvede alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b)** delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c)** delibera sulle modifiche al presente statuto;
- d)** approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- e)** delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- f)** delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

#### **ART. 9 ter**

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o per mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente

non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia in numero degli aderenti presenti in proprio e per delega nei limiti indicati al primo comma del presente articolo.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di associazione se prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

#### **Art.10**

##### **Libro dell'Associazione**

**1** - Oltre alla tenuta dei libri prevista dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni, dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.

**2** - I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

#### **ART. 11**

##### **Scioglimento**

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo svolgimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

#### **ART. 12**

##### **Collegio dei revisori dei Conti**

L'Assemblea provvede, qualora lo ritenga opportuno, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina di **un** revisore dei conti con il compito di curare il controllo delle spese e di sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'assemblea in sede di approvazione del Bilancio. Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno. I componenti del collegio durano in carica tre anni.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Il Revisore dei conti cura la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipa di diritto alle adunanze

delle Assemblee e, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio di Amministrazione, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, da parere sui Bilanci.

#### **ART. 13**

##### **Esercizi dell'Associazione**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi due mesi di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Comitato Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro tenuta. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative o di utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### **ART. 14**

##### **Soci**

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente statuto. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento modificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. In caso di grave violazione degli obblighi statutari, di inosservanza dei deliberanti legittimamente assunti dagli organi sociali o di altri gravi motivi l'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

#### **ART. 15**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel

Libro I del Codice Civile, e in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.